

COMUNE DI AULLA
Provincia di Massa-Carrara

Verbale n 58

del 20/04/2022

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare concernente la modifica del regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI).

Vista la proposta di deliberazione consiliare concernente la modifica del regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con delibera consiliare n. 21 del 29/06/2021 sul quale l'organo di revisione ha espresso apposito parere con verbale n. 20 del 20/06/2021;

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020.

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione dell'apretea tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di pre-*

visione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento^o;

- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360^o;*
 - che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente^o.*
 - che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che. *Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*
- Vista la delibera di Arera n°363/2021/R/Rif del 03/08/2021 dove vengono definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
 - Vista la delibera di Arera N° 15 /2022/R/Rif del 18/01/2022, relativa alla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;



- che con la presene proposta delibera vengono approvate le seguenti modifiche al Regolamento:

a) all' art. 8 comma due, aggiunta in finale di articolo del seguente capoverso:

La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente come la denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;*
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;*
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile tipologia di attività svolta;*
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;*
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;*
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta)*

b) all'art 8 inserimento del comma 5:

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento in proprio dei rifiuti, l'ufficio tributi comunica l'esito della verifica all'utente.

c) All'art. 9 aggiunta del comma 6:

La documentazione attestante le quantità dei rifiuti effettivamente avviati al recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata con le modalità e i contenuti del comma 2 dell'art. 8 del presente regolamento.

d) All'art 9 aggiunta del comma 9:

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento in proprio dei rifiuti, l'ufficio tributi comunica l'esito della verifica all'utente.

e) All'art 13 al comma 2 la sostituzione della parola MTR di cui alla delibera 443/2019 con MTR2 di cui alla delibera 363/2021;

f) All'art .24 comma 5 di cancellare il seguente periodo ^ache può estendersi al massimo fino al 31.12.2021^o

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 é stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario / Responsabile economico finanziario ;

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che le modifiche apportate al Regolamento consentono il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- del rispetto del requisito della **completezza**;

- del rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- della **coerenza** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;
- che in relazione alla **congruità, coerenza ed attendibilità** delle previsioni, osserva quanto segue: le previsioni di bilancio correlate alla modifica regolamentare proposta restano congrue, coerenti ed attendibili trattandosi di modifiche di mera natura procedimentale.

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione delle modifiche al Regolamento che disciplina la TARI e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo.

L'organo di revisione

Dott.ssa Laura Gori

Il presente verbale é firmato digitalmente.